

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 9 settembre 2025, n. 218

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Guagnano (LE) della potenza nominale prevista pari a 36,00 MWp in DC, integrato da un sistema di accumulo da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR) della potenza di 18 MW, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di Avetrana (TA), Brindisi, Cellino San Marco (BR), Francavilla Fontana (BR), Grottaglie (TA), Mesagne (BR), Oria (BR), San Donaci (BR), San Pancrazio Salentino (BR), San Pietro Vernotico (BR), Erchie (BR).

Proponente: Sorgenia Libeccio s.r.l. (già Sorgenia Renewables s.r.l.), con sede legale in Milano, Via Alessandro Algardi n. 4, C.F. e P.IVA. 12804430960.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE

nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle

energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 , “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee;
- Il D.lgs 387/2003 e l’art.12 restano applicabili al procedimento *de quo, ratione temporis* in ragione del periodo dell’istanza e di svolgimento dell’iter autorizzatorio.

RILEVATO CHE

- La Sorgenia Libeccio s.r.l., già Sorgenia Renewables s.r.l. (da ora, “società” e/o “proponente”), con nota acquisita dal Ministero per la Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora, “MASE”) al prot. n. 141797/MATTM del 17/12/2021, presentava istanza per l’avvio del procedimento di VIA presso il suddetto Ministero.
- Successivamente con nota acquisita al prot. n. 11302 del 03/11/2022, trasmetteva a questa Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.
- Questa Sezione, procedeva alla verifica preliminare della documentazione caricata sul portale istituzionale Sistema Puglia, e in ordine a quanto in prima analisi rilevato, con nota prot. n. 7062 del 20/04/2023, comunicava alcune carenze della documentazione nonché l’interruzione dei termini del procedimento, assegnando 30 giorni per colmare le suddette carenze. La richiesta veniva riscontrata dal proponente con nota del 25/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9165, con cui si trasmetteva la documentazione richiesta. Nella medesima nota, la società comunicava l’avvenuto cambio di titolarità del progetto da Sorgenia Renewables s.r.l. a Sorgenia Libeccio s.r.l., allegando la documentazione giustificativa relativa al cambio di titolarità dell’Istanza di Autorizzazione Unica.
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, con nota prot. 10521 dell’11/07/2023, acquisita in pari data al prot. n. 11119, comunicava che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Deliberazione emanata nella seduta del 27/06/2023 (ID VIP 7814) aveva espresso “...giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico ubicato nel comune di Guagnano (LE), con relative opere di connessione e sistema di accumulo, della Sorgenia Renewables s.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 75 del 24 Ottobre 2022, della Commissione tecnica PNRR PNIEC...”.
- Questa Sezione con nota prot. n. 12434 del 04/09/2023, richiedeva al MASE (includendo tra i destinatari anche la società proponente) chiarimenti in merito al cambio di titolarità dell’istanza da Sorgenia Renewables s.r.l. a Sorgenia Libeccio s.r.l..
- In pari data la Sezione, con nota prot. n. 12435, nel comunicare l’incompletezza dell’istanza, invitava ad integrare la documentazione mancante, allineandola agli esiti della procedura ambientale. Inoltre, comunicava che, nelle more della trasmissione della documentazione integrativa, i termini del procedimento ex art. 12 co. 4 del d.lgs. n. 387/2003 e smi e dell’art. 6 co. 1 del R.R. n. 13 del 4 giugno 2015 restavano sospesi sino alla data di deposito della stessa sul portale Sistema Puglia e assegnava 30 giorni per ottemperare alla richiesta.
- La Sorgenia Libeccio s.r.l. riscontrava con nota acquisita al prot. n. 13458 del 04/10/2023, nella quale precisava che il MASE aveva effettivamente preso atto dell’avvenuta variazione della titolarità dell’istanza, essendo tale presa d’atto riscontrabile sia nella nota con cui il MASE aveva rimesso il provvedimento di VIA alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia nella nota con la quale il MASE aveva comunicato alla Regione Puglia (Sezione Autorizzazioni Ambientali) l’esito del provvedimento, sia nella pagina del portale ufficiale del MASE relativa al progetto (la società viene identificata con la nuova denominazione). Inoltre nel riscontro precisava che, attesa la necessità che il progetto oggetto

di Autorizzazione Unica fosse in tutto e per tutto corrispondente con quello oggetto di pronunciamento ambientale, in data 03/10/2023 aveva presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ii. presso i competenti uffici del MASE in relazione ad alcune modifiche progettuali non sostanziali, resesi necessarie a valle della richiesta di TERNA (Gestore della RTN) di condivisione delle opere di rete per la connessione dell'impianto con altro operatore. Fatte tali premesse, richiedeva una proroga dei termini fissati nella nota del 04/09/2023 entro i quali far pervenire le integrazioni richieste.

- La società proponente, con nota acquisita al prot. n. 88937 del 19/02/2024, in risposta alla nota della scrivente Sezione prot. n. 12434 del 04/09/2023, comunicava che in data 20/10/2023 si era concluso, con esclusione dalla necessità di essere sottoposto ad ulteriori procedure di valutazione ambientale, il procedimento di valutazione preliminare (relativo alla modifica, richiesta da Terna, della posizione di alcune opere) ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ii. presso i competenti uffici del MASE.
- con la medesima comunicazione, quindi, la società proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta e chiedeva la riattivazione dei termini del procedimento nonché la convocazione della Conferenza di Servizi.
- Questa Sezione, convocava, con nota prot. n. 261498 del 31/05/2024 per il giorno 28/06/2024, la prima riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, invitando la società proponente a provvedere, quindici giorni prima della Conferenza di Servizi, al deposito sul portale istituzionale Sistema Puglia della documentazione risultante ancora carente. Tale richiesta veniva compiutamente riscontrata dalla società con nota dell'11/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 285904.
- La riunione di Conferenza di Servizi, convocata con la citata nota prot. n. 261498 del 31/05/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 28/06/2024 e questa Sezione con nota prot. n. 437415 del 10/09/2024 trasmetteva il relativo verbale. La stessa nota di trasmissione conteneva il rinvio ad una seconda riunione fissata al 24/09/2024.
- Anche la seconda riunione di Conferenza di Servizi, convocata con la citata nota prot. n. 437415 del 10/09/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 24/09/2024 e la Sezione scrivente, con nota prot. n. 473029 del 30/09/2024, trasmetteva il relativo verbale da cui emergeva la necessità di approfondire principalmente il tema delle misure di compensazione ex D.M. 10/09/2010. In relazione a tali circostanze i lavori venivano aggiornati al 17/10/2024.
- Anche la terza riunione di Conferenza di Servizi, convocata con la citata nota prot. n. 473029 del 30/09/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 17/10/2024. Il relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 528694 del 28/10/2024 si chiudeva con la comunicazione di chiusura dei lavori di Conferenza di Servizi e di orientamento favorevole della scrivente Sezione al rilascio dell'AU, atteso che la documentazione presentata dalla società proponente risultava completa e adeguata e, tra le altre circostanze e argomentazioni, la società aveva acconsentito a riconoscere misure compensative in misura non inferiore al 3% da suddividere secondo criteri di proporzionalità tra tutti i comuni interessati dal progetto, rimarcando tuttavia di non aver ricevuto riscontro alla proposta fatta al Comune di Guagnano.
- La scrivente Sezione con nota prot. n. 123151 del 08/03/2025 comunicava la riapertura della Conferenza di Servizi e la convocazione della successiva seduta in data 24/03/2025, attesa la necessità di sottoporre alla società e agli enti interessati i contributi pervenuti successivamente alla data di trasmissione del precedente verbale, ritenuti meritevoli di riscontri, nonché la necessità di coinvolgere nei lavori conferenziali i comuni di Avetrana (TA), Mesagne (BR) e San Pietro Vernotico (BR) che, a causa di un disguido, non avevano ricevuto alcuna convocazione né alcun verbale delle precedenti sedute.
- Anche la quarta riunione di Conferenza di Servizi, convocata con la citata nota prot. n. 123151 del 08/03/2025 si teneva con le modalità previste il giorno 24/03/2025. Il relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 179365 del 06/04/2025 raccoglieva i riscontri necessari alle posizioni assunte dagli enti coinvolti successivamente alla chiusura dei lavori conferenziali.

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - La Sezione scrivente con nota prot. n. 89689 del 19/02/2025 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 184348 dell'08/04/2025 trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., ai Comuni di Brindisi, Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR), Erchie (BR), Cellino San Marco (BR), Avetrana (TA), Grottaglie (TA), San Pietro Vernotico (BR), San Donaci (BR), Mesagne (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Sorgenia Libeccio s.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale.
 - In merito alla suddetta pubblicazione:
 - il Comune di Brindisi, con note prot. nn. 72582, 72585, 72586 del 13/05/2025, acquisite in pari data ai prot. nn. 251261, 251267, 251271, trasmetteva le relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 10/04/2025 al 10/05/2025) con numero di pubblicazione 1996, 1997, 1998;
 - il Comune di Francavilla Fontana (BR), con note prot. nn. 25147, 25145, 25134 del 16/05/2025, acquisite in pari data ai prot. nn. 260419, 260408, 260403, trasmetteva le relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 11/04/2025 al 11/05/2025) con numero di pubblicazione 928, 929, 930;
 - il Comune di San Pietro Vernotico (BR), con nota prot. n. 12187 del 21/05/2025, acquisita in pari data al prot. n.270913, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 17/04/2025 al 18/05/2025) con numero di pubblicazione 508;
 - il Comune di Guagnano (LE), con nota prot. n. 5310 del 29/05/2025, acquisita in pari data al prot. n.290044, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 28/04/2025 al 28/05/2025) comunicando e trasmettendo le proprie osservazioni nonché quelle pervenute dal Consorzio Salice Salentino Dop e dal Gal Terra d'Arneo; un'ulteriore osservazione, prodotta da Azienda Agricola Cosimo Taurino S.S., veniva menzionata nella suddetta nota ma non allegata;
 - il Comune di Cellino San Marco (BR), con nota prot. n. 10487 del 24/07/2025, acquisita in pari data al prot. n.422340, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 13/02/2025 al 12/06/2025) con numero di pubblicazione 530;
 - il Comune di Avetrana (TA), con nota prot. n. 10320 del 25/07/2025, acquisita in pari data al prot. n.424119, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 14/05/2025 al 13/05/2025) con numero di pubblicazione 487;
 - il Comune di Mesagne (TA), con nota acquisita al prot. n.270913 del 26/08/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 14/04/2025 al 14/05/2025) con numero di pubblicazione 1465;
 - il Comune di San Donaci (BR), pubblicava l'avviso sull'Albo Pretorio (dal 09/04/2025 al 09/05/2025) con numero di pubblicazione 442, 443, 444;
 - il Comune di Grottaglie (TA), pubblicava l'avviso sull'Albo Pretorio (dal 08/04/2025 al 08/05/2025) con numero di pubblicazione 1013;
 - il Comune di Erchie (BR), pubblicava l'avviso sull'Albo Pretorio con numero di pubblicazione 476;
 - il Comune di Oria (BR), pubblicava l'avviso sull'Albo Pretorio (dal 09/05/2025 al 08/06/2025) con numero di pubblicazione 1040;
 - il Comune di San Pancrazio Salentino (BR), pubblicava l'avviso sull'Albo Pretorio (dal

- 15/04/2025 al 15/05/2025) con numero di pubblicazione 761;
- la società proponente, con nota acquisita al prot. n. 304401 del 06/06/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale, trasmettendo copia delle pubblicazioni.
 - nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni pervenivano le seguenti osservazioni:
 - Terre del Negramaro nota acquisita al prot. n. 217022 del 27/04/2025: l'Ente, iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che opera, senza scopo di lucro, per la tutela e la valorizzazione del territorio delle "Terre del Negroamaro", promuovendo la viticoltura, l'enologia e le risorse agroalimentari tipiche, ha trasmesso le proprie osservazioni per l'intervento in esame, evidenziando delle perplessità in merito alla salvaguardia, alla rigenerazione e alla valorizzazione sostenibile del territorio delle "Terre del Negroamaro" e della zona riconosciuta dalla "Denominazione di Origine Controllata "Salice Salentino";
 - Lega Gabriella in qualità di titolare e rappresentante legale dell'azienda agricola Scarpello di Lega Gabriella & c.s.s., nota acquisita al prot. n. 240288 del 07/05/2025;
 - Muscogiuri Pasquale e Muscogiuri Maria Fontana nota acquisita al prot. n. 242297 dell'08/05/2025;
 - In data 29 maggio 2025, il Comune di Guagnano ha trasmesso alla scrivente Sezione regionale le proprie osservazioni, nonché quelle della Società Cooperativa "GAL Agenzia di Sviluppo Locale Terra d'Arneo" e del "Consorzio di Tutela Vini D.O.P. Salice Salentino", i quali riprendevano le medesime osservazioni sopra richiamate.
 - Con nota acquisita al prot. n. 361588 del 30/06/2025, la società proponente riscontrava tutte le osservazioni pervenute, evidenziando che:
 - l'opera si inserisce nel territorio con l'obiettivo di minimizzare il più possibile le interferenze con i suoi elementi di pregio;
 - sono state definite opportune misure di mitigazione e compensazione che hanno contribuito al rilascio del provvedimento favorevole di VIA da parte del Ministero;
 - le superfici individuate per la realizzazione delle opere in progetto ricadono nell'areale di produzione riconosciuto dalla Denominazione di Origine Controllata Salice Salentino, ma non interferiscono direttamente con le aree dedicate alla coltivazione della vite;
 - Le aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle turbine eoliche sono state, sin dall'origine, identificate e ritagliate negli spazi coltivati a seminativo, mentre le opere connesse ricadono su strade esistenti, con l'eccezione di brevi tratti di nuova viabilità necessaria per l'accesso ai punti macchina;
 - il sito di progetto, per stessa ammissione del Comune, non è interessato da colture di pregio, risultando quindi compatibile ai sensi del R.R. n. 24/2010 non comportando espianto di colture di qualità.
- Questa Sezione precedente con nota prot. n. 427359 del 28/07/2025 comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo ex art.12 del D Lgs 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi e nel contempo trasmetteva i sotto elencati pareri e/o note pervenuti in data successiva alla chiusura dei lavori conferenziali:
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia, nota prot. n. 178460 del 07/04/2025, acquisita in pari data al prot. n. 180831, contenente rinvio alla nota prot. AOO_108/3175 del 17.02.2021;
 - Terna S.p.a., nota prot. n. 123151 dell'11/04/2025, acquisita in pari data al prot. n. 193072, con cui Terna S.p.a. afferma che "le opere in oggetto non comportano interferenze con linee elettriche in cavo gestite dalla Scrivente" e inoltre evidenzia "solo un attraversamento della vs linea in cavo con delle linee aeree a150 kV";
 - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia, nota prot. n. 259427 del 16/05/2025, trasmessa dalla società proponente con nota acquisita al prot. n. 281080 del

26/05/2025, con cui l'ente, in merito alle particelle in esame, attesta che "tutti i suddetti fogli catastali non risultano gravati da Uso Civico".

- La società, con note acquisite ai prot. 453083 e 453086 del 12/08/2025, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n 427359 del 28/07/2025 di conclusione del procedimento, comunicando nel contempo l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definitivo" sul portale istituzionale Sistema Puglia.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 469901 del 02/09/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale sottoscritto dalla società Sorgenia Libeccio s.r.l. in data 01/09/2025 e l'F24 per quietanza.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, prot. n. 42114 del 19/09/2024:**

"1. In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con i fogli in riferimento, concernenti il procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte sulle aree circostanti, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n.66.

2. Nondimeno, tenuto conto che il suddetto intervento determinerà la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, si prescrive che il proponente si attenga alle indicazioni della circolare in riferimento 'a.' (fgl. prot. n. 261498 del 03.06.2024;) dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di pec aerogeo@postacert.difesa.it."

- **Ministero della Difesa, Comando Marittimo Sud, prot. n. 21717 del 12/06/2024:**

"In riscontro alla nota in riferimento c), con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica il giorno 28 giugno p.v., afferente alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, si comunica che –per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del suddetto impianto, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota."

- **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 20601 del 05/09/2024:**

"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati . Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre.](https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre/)"

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 197948 del 30/10/2024:**

"Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento..... qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti

riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 64225 del 08/06/2022:**

"Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno trasmessa il 01/06/2022 con la quale la società SORGENIA RENEWABLES S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società SORGENIA RENEWABLES S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica."

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, prot. n 23569 del 27/03/2025:**

"si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"; In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato."

- **Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Brindisi, prot. n. 4574 del 26/03/2025:**

"si comunica per l'impianto in oggetto agli atti di questo Comando, non esiste alcuna pratica di prevenzione incendi per attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011. Si rappresenta comunque che, qualora l'impianto dovesse essere realizzato sul territorio di competenza di questo ufficio e dovesse essere previsto l'utilizzo di tecnologie, l'impiego di apparecchiature e/o sostanze tali da ricondurlo all'interno dello stesso, il titolare dovrà attivare le procedure di cui agli artt.3 e 4 del succitato D.P.R. 151/2011, producendo la documentazione tecnico- grafica prevista, redatta nei modi e nelle forme di cui al D.M. 7 Agosto 2012. Si precisa inoltre che, le norme tecniche che disciplinano la sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro nonché i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata dei cittadini unitamente alla tutela dei beni, devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività."

- **Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Taranto, prot. n. 5813 del 25/03/2025:**

"questo Comando conferma quanto già comunicato con la nota protocollo n. 17438 del 17/10/2024" in precedenza prot. n. 17438 del 17/10/2024:

"Con riferimento alla nota protocollo 0473029/2024 del 30/09/2024 di pari oggetto , si rappresenta che in data 02/10/2024 è stata acclarata al prot.16325 di questo comando , una dichiarazione da parte dell'amministratore unico di Sorgenia Libeccio SRL , che si allega in copia , con la quale dichiara la non presenza di attività soggette a controllo di cui al D.P.R. 151/2011 e D.M. 07/08/2012 ricadenti nel territorio di competenza di questo comando. Ciò stante si comunica che non sarà espresso alcun parere."

• **Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 8002 del 27/06/2024:**

"Alla luce delle suesposte motivazioni, questo Segretariato, esprime il proprio parere ai fini della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico come di seguito specificato:

1) Limitatamente al territorio di competenza della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo non ritiene necessaria l'attivazione della procedura di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D.Lgs 36/2023 allegato 1.8 e non ravvisa motivi ostativi prescrivendo, relativamente agli interventi che comportano movimento di terreno al di sotto delle quote di camminamento attuali, le seguenti condizioni:

Tutti i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo e fino alla completa messa in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi in oggetto; Nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza competente e i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti di indagine, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, in ordine alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;

L'esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualifica nonché di comprovata esperienza nel campo della ricerca archeologica ai sensi del D.M. 244/2019, i quali opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competente, avendo cura di redigere e consegnare, alla fine dei lavori, la documentazione cartacea, grafica e fotografica, in accordo con gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite dalla Soprintendenza competente, ivi compreso il conferimento dei dati minimi al Geoportale Nazionale per l'Archeologia secondo le istruzioni operative disponibili al link https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative;

La data di inizio dei lavori e il nominativo dell'archeologo incaricato dovranno essere comunicati alla Soprintendenza competente per iscritto e con anticipo congruo per consentire al personale competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi e fornire le eventuali indicazioni e/o prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera;

Eventuali materiali archeologici rinvenuti nel corso dei lavori dovranno essere conservati in cassette a norma e consegnati nei depositi che indicherà la Soprintendenza competente, che provvederà altresì a rilasciare le autorizzazioni al trasporto;

Gli oneri derivanti dalle predette prescrizioni devono considerarsi a carico della committenza, senza alcun onere accessorio per questo Ufficio e/o della Soprintendenza competente, che non dispone di risorse per lavori non programmati ed eventuali modifiche dei lavori progettati, necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla conservazione dei manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.

2) Limitatamente al territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 41, c. 4 e All. 1.8 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativamente alle attività che comportano scavi al di sotto delle quote attuali, si ritiene che le opere in progetto debbano essere sottoposte alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), secondo quanto previsto dall'All. I.8, art. 1, cc. 7 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati approvate con D.P.C.M. del 14/02/2022:

Ai fini dell'avvio della VPIA, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce resta in attesa del progetto delle indagini archeologiche relativamente a tutte le aree individuate a rischio archeologico medio e alto, da predisporre a cura del Proponente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

A tal proposito la progettazione delle indagini dovrà essere redatta e sottoscritta da un professionista archeologo in possesso di adeguata qualificazione e formazione professionale, ai sensi del D.M. 244/2019, e sottoposta alla Soprintendenza competente prima dell'avvio ai fini dell'approvazione;

Le indagini, che dovranno necessariamente prevedere sondaggi diretti in numero e con estensione

sufficiente a garantire un adeguato campionamento dell'area in oggetto, potranno eventualmente essere precedute da prospezioni non invasive atte a consentire una preliminare conoscenza delle stratigrafie sepolte e a meglio orientare la localizzazione di saggi e trincee di scavo; gli interventi dovranno ad ogni modo essere concordati e pianificati preliminarmente con la Soprintendenza competente nell'ambito della progettazione dello scavo;

Si fa presente che il/i professionista/i e/o l'impresa incaricata dell'esecuzione delle indagini dovranno essere in possesso di adeguata formazione professionale/qualificazione SOA (ai sensi del D.M. 244 del 2019/categoria SOA OS 25) e comprovata esperienza in archeologia preventiva;

La procedura di VPIA dovrà essere esperita entro i termini previsti dalla legge e in ogni caso dovrà concludersi non oltre la data stabilita per l'avvio dei lavori, secondo quanto previsto dall'All. I.8, art. 1, c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023;

Qualora in seguito alle indagini dovessero emergere elementi archeologicamente significativi, la Soprintendenza competente potrà richiedere ulteriori approfondimenti e/o accertamenti tecnici necessari ai fini della tutela delle evidenze messe in luce a seguito dei lavori, che potranno comportare l'ampliamento dell'area di indagine o lo scavo estensivo, da eseguirsi a carico del Proponente e senza alcun onere accessorio per questo Ufficio e della Soprintendenza. Il parere finale sulla realizzabilità dell'opera potrà essere reso dalla Soprintendenza competente solo alla conclusione delle attività archeologiche preventive, a seguito della trasmissione della documentazione archeologica finale; a tal proposito si fa presente che, in caso di ritrovamenti non delocalizzabili, potranno essere richieste modifiche al progetto e/o dettate ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardia delle evidenze archeologiche ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;

Secondo quanto previsto dall'All. 1.8 art. 1 c. 5 del D.Lgs. 36/2023, qualora dalle suddette indagini non dovessero emergere nuovi elementi, è fatta salva la facoltà della Soprintendenza competente di prescrivere motivatamente la sorveglianza archeologica in corso d'opera;

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questo Ufficio devono considerarsi a carico del Proponente, incluse le somme necessarie alla redazione della documentazione delle indagini, comprensiva della relazione scientifica conclusiva; alla precatalogazione degli eventuali reperti mobili e/o delle strutture; all'esecuzione dei primi interventi conservativi su di essi e all'eventuale pubblicazione dei risultati finali delle indagini condotte."

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio prot. n. 178460 del 07/04/2025:**
"Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021"
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 317507 del 25/06/2024:**

"Dall'esame della documentazione presente nel succitato link, si evidenzia che il cavidotto MT, interferisce con elementi del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015). I predetti reticolli attraversati risultano in gestione al Consorzio di Bonifica centro sud Puglia (Arneo) territorialmente competente (<https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>), quale Autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica per le aste idrografiche in gestione, ai sensi della L.R. n. 4/2012. Per tutto quanti innanzi, non emergendo previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico dello Stato non sussistono competenze dello scrivente Servizio."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 101706 del 25/02/2025:**
"In riferimento alla Vs nota prot. 89689 del 19.02.2025, acquisita con prot. 89998 del 19.02.2025, con la quale codesta Sezione ha invitato questo Servizio a "voler fornire il proprio contributo istruttorio", si rappresenta che questo Servizio, in esito alla Vs. precedente nota prot. N. 261498/2024 del 3.06.2024 recante "Convocazione di Conferenza di Servizi", aveva già provveduto al riscontro a mezzo PEC in data 6.06.2024 richiamando i contenuti della circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare

Il Paragrafo n. 2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale."

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica, prot. n. 506983 del 17/10/2024:**

"Si fa riferimento alla nota prot. n. 473279 del 01.10.2024 con cui codesta Sezione ha comunicato l'indizione della Conferenza di servizi in data 17.10.2024 e trasmesso il verbale della Conferenza del 24.09.2024 per la procedura in oggetto. Preliminarmente si rappresenta che: questa Sezione ha provveduto a rilasciare parere negativo con nota prot. n. 324834 del 27.06.2024.....in occasione della seconda cds del 24.09.2024 (martedì) il proponente ha trasmesso le controdeduzioni solamente il 19.09.2024 (giovedì ore 18,26) non garantendo le condizioni per un adeguato contraddittorio con questa Sezione.....Si evidenziano perplessità circa l'irrituale "anticipazione" dell'esito finale, durante il corso della procedura, come riportato nel verbale della cds. Qualora codesta Sezione decida di superare il parere paesaggistico, sarà necessario fornire valide ed opportune motivazioni, ulteriormente rafforzate per il carattere di vincolabilità dello stesso per progetti non ricadenti in area idonea."

In precedenza prot. n. 324834 del 27/06/2024:

"Per quanto sin qui esposto, valutando l'impianto nella complessità delle relazioni con la figura territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i BP e gli UCP presenti, si ritiene che: 1. contrasti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR in quanto comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi; 2. non consegne gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e la verifica del rispetto della Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito "La Campagna brindisina" e il "Tavoliere Salentino"; 3. non consegne il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022. Pertanto si rilascia parere negativo."

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 259427 del 16/05/2025:**

"si rileva che i terreni coinvolti dall'intervento interessano" (segue elenco particelle catastali):

"A seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Guagnano, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Avetrana, Erchie, Brindisi, Francavilla Fontana, Grottaglie, Oria, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, Mesagne di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che tutti i suddetti fogli catastali non risultano gravati da uso Civico. Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V.."

- **Provincia di Brindisi - Area 3 - Viabilità e circolazione stradale, prot. n. 29752 del 23/09/2024:**

"si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *Gli attraversamenti longitudinali devono essere disposti lungo la banchina, evitando di interessare la carreggiata, salvo casi di oggettiva impossibilità tecnica, che andranno opportunamente illustrati;*
2. *Gli attraversamenti trasversali (passaggio da una corsia all'altra) possono essere soltanto ortogonali all'asse della carreggiata (interferenza con SP 65-p. 25/62 della relazione).*
3. *Per le vasche TOC si richiede un adeguato livello di dettaglio per quanto riguarda scavi e ripristini*
4. *Per gli slarghi (sulla SP 51, 53, 55 56, 57, 69, 70, 74, 76, 79, 81, 82, 86, 87,88), fatte salve le procedure autorizzative per i trasporti eccezionali, dovrà essere opportunamente sistemata la segnaletica provvisoria e successivamente rispristinata quella definitiva, a cura e spese del proponente; inoltre dovrà essere tenuta particolare cura nelle pendenze e in ogni altra opera che consenta di non peggiorare la regimazione delle acque, in tutela della sede stradale;*
5. *Tutti gli accertamenti su sottoservizi saranno svolti dal proponente, a sue spese; nel caso di prospezioni invasive sulla sede stradale provinciale, l'Ente dovrà essere informato con congruo anticipo.*
6. *Restano valide, in fase di rilascio della concessione all'uso del suolo pubblico e di sorveglianza*

sui lavori in svolgimento, le prescrizioni già riportate in tabella nella nota di cui al prot. n. 21115 del 28.06.2024.”

• **Provincia di Brindisi - Area 4 – Settore Ambiente, prot. n. 9719 del 24/03/2025:**

“In riscontro alla nota prot. n. 123151 del 08/03/2025, in atti al prot. n. 8002 del 10/03/2025, con la quale il Servizio Regionale in indirizzo ha convocato per il 24/03/2025 la Conferenza di Servizi relativa al procedimento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue. Questo Servizio con nota prot. n. 19547 del 14/06/2024 ha avanzato richiesta di documentazione integrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento..... In riscontro a detta nota prot. n. 19547 del 14/06/2024 il proponente, con nota in atti al prot. n. 22700 del 10/07/2024, ha prodotto ulteriore documentazione integrativa in relazione alla quale questo Servizio ha rappresentato quanto di cui alla nota prot. n. 31247 del 04/10/2024. Il proponente in indirizzo con nota in atti al prot. n. 31587 del 08/10/2024 dichiara che prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto la Scrivente provvederà ad inoltrare alla Provincia tutto quanto richiesto ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione agli scarichi, come da indicazioni della Provincia stessa e in coerenza alla soluzione progettuale implementata. Tanto premesso, nel richiamare integralmente quanto rappresentato da questo Servizio con la suddetta nota prot. n. 31247 del 04/10/2024, si rappresenta, altresì, che il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs, non esime il proponente dall'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazione, concessioni e ogni altro atto di assenso degli Enti competenti alla gestione delle interferenze con strade provinciali e con corsi d'acqua che, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore, costituiscono presupposto per la legittimità ed efficacia di detto titolo.”

In precedenza prot. n. 31247 del 04/10/2024:

“In riscontro alla nota prot. n. 473029 del 30/09/2024, in atti al prot. n. 30595 del 01/10/2024, con la quale il Servizio Regionale in indirizzo ha convocato per il 17/10/2024 la Conferenza di Servizi relativa al procedimento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.....Questo Servizio con nota prot. n. 19547 del 14/06/2024 ha avanzato richiesta di documentazione integrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico delle acque meteoriche didilavamento..... In riscontro a detta nota prot. n. 19547 del 14/06/2024 il proponente, con nota in atti al prot. n. 22700 del 10/07/2024, ha prodotto ulteriore documentazione integrativaPreme rilevare che agli atti di questa Provincia risulta che sono in corso numerosi procedimenti volti all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che prevedono anche l'installazione di impianti di accumulo oltre che opere di connessione alla Stazione elettrica ricadente nel comune di ERCHIE che nel complesso determineranno, oltre alla sottrazione di suolo agricolo, con trasformazione definitiva dell'uso del suolo, notevoli impatti ambientali e paesaggistici. Alla luce di tali considerazioni questo Servizio non può che rilasciare parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di cui in oggetto.”

• **Provincia di Taranto – Settore viabilità, prot. n. 28895 del 01/08/2023:**

“per i lavori in oggetto, si esprime parere favorevole di massima, subordinata alla successiva regolarizzazione da parte del proponente, per l'ottenimento della concessione/autorizzazione per eseguire i lavori lungo le S.P. di competenza di questo Ente.”

• **Comune di Guagnano (LE), prot. n. 2779 del 20/03/2025:**

“In definitiva, l'interesse della comunità alla sopravvivenza e alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e della produzione agricola locale (che rappresenta uno dei capisaldi dell'economia cittadina, oltre a far parte della tradizione e della cultura della zona) racchiude, altresì, la tutela delle “future generazioni”, oramai principio di rango costituzionale. In considerazione di quanto espresso, questa Amministrazione esprime parere NEGATIVO alla costruzione e all'esercizio dell'impianto Eolico di cui all'oggetto.”

• **ANAS S.p.A., prot. n. 641516 del 22/07/2024:**

“si rilascia parere tecnico favorevole di massima all'attraversamento da realizzarsi, così come da progetto definitivo, esclusivamente mediante sistema a perforazione orizzontale (No-Dig).

Il suddetto parere favorevole di massima è, inoltre, subordinato alle prescrizioni di seguito anticipate

che saranno integrate in seguito alla presentazione del Progetto di dettaglio. Prescrizioni specifiche all'attraversamento:

- Così come innanzi anticipato, si ribadisce che, al solo fine di preservare l'integrità delle opere stradali esistenti, l'attraversamento della SS. 7 Ter, dovrà essere avvenire esclusivamente con sistema a perforazione orizzontale (No-Dig) ed il tubo di protezione dovrà essere idoneo a proteggere l'impianto in esso collocato ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;
- l'estradosso del tubo di protezione, per l'intero tratto di attraversamento della SS. 7 TER, dovrà essere posato ad una profondità minima di ml. 2.50 dalla quota del piano viabile più depressa, onde non interferire in alcun modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare ulteriori opere a servizio della strada;
- prima dell'inizio delle lavorazioni di attraversamento, al fine di non creare interferenze e/o eventuali danneggiamenti ai sottoservizi preesistenti nel tratto di strada, dovrà essere effettuata accurata indagine GEORADAR, previa istanza di nulla-osta per l'installazione della segnaletica verticale per la deviazione dei flussi di traffico;
- ai sensi dell'Art. 66 comma 2 del Reg. Esec. N.C.d.S., l'accesso all'attraversamento dovrà avvenire mediante pozzetti collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale della SS. 7 Ter, esclusivamente su viabilità comunale. Eventuali manufatti relativi agli attraversamenti, sempre al fine precipuo di garantire la sicurezza per la circolazione stradale, dovranno essere realizzati, rispetto al confine stradale, ad una distanza non inferiore alla profondità del manufatto ed in ogni caso non inferiore a ml. 3.00;

Infine, si ribadisce che il suddetto parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni ivi riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi.”

• **AQP S.p.A., prot. n. 74128 del 13/11/2024:**

“risulta necessario acquisire gli elaborati progettuali con l'individuazione e realizzazione degli interventi necessari per il superamento delle interferenze con opere acquedottistiche gestite da questa Azienda, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza oltre che delle prescrizioni generali di seguito riportate, con particolare riferimento al punto 1:

1. *in tutti i casi di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), i cavidotti dovranno essere posti al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,5 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto;*
2. *il tracciato, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in situ;*
3. *in caso di parallelismo su strade pubbliche, i cavidotti in progetto in nessun caso dovranno essere posati all'interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l'interasse fra il tracciato dell'opera in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m;*
4. *le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate in appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;*
5. *le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamimenti del materiale di rinterro, ciú al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;*
6. *nell'eventualità si dovesse passare al di sopra di alcune opere, oltre al benestare preventivo di questa Azienda, bisognerà rispettare quanto di seguito prescritto:*

- *l'attraversamento dovrà avere asse ortogonale a quello della condotta stessa, la distanza minima fra il piano di posa della tubazione e la generatrice superiore della condotta, non inferiore a 0,50 m. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione, la tubazione dovrà essere inserita in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta idrica intersecata;*
 - *il tubo di protezione dovrà essere inserito, per il tratto di attraversamento della condotta (circa 2.0 m) in un cordolo di protezione in c.a., avente sezione quadrata di lato non inferiore a 0.70 x 0.70 m;*
 - *il tracciato, nel tratto interferente con la condotta, dovrà essere facilmente individuabile in situ attraverso il posizionamento, all'interno degli scavi, di appositi nastri monitori, nonché di apposite paline o etichette indicatrici poste all'esterno;*
 - *l'opera di attraversamento della condotta dovrà essere dettagliata in appositi elaborati grafici e descrittivi;*
7. *nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte idrica e sugli organi di manovra a servizio delle stesse, e/o sulla condotta fognaria, dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP.*
 8. *E' fatto divieto assoluto posizionare ed installare provvisoriamente o in via definitiva, manufatti e/o opere simili, anche se mobili, in prossimità e/o nelle immediate vicinanze delle reti idriche e fognarie sopra richiamate.*

Si rappresenta che prima di procedere alle attività lavorative E' necessario eseguire la verifica della puntuale ubicazione delle opere idriche e fognarie al fine di valutare le probabili interferenze e le eventuali distanze da assicurare dal limite di confine della fascia di terreno di proprietà Acquedotto Pugliese SpA.

Tutte le interferenze rilevate dovranno essere riportate in appositi elaborati progettuali, correddati di un rilievo planoaltimetrico di dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto alle aree di interferenza.

Per ciascuna delle interferenze che si dovessero riscontrare oltre che presentare una proposta progettuale risolutiva, su cui AQP esprimere specifico parere, sarà necessario anche prendere contatti per la stipula di apposita convenzione, da perfezionare con l'Area Risorse Umane e Organizzazione - Facility Management Property di Acquedotto Pugliese S.p.A. (c.a. dott. Nicola Chiarappa – mail: n.chiarappa@aqp.it), che legge per conoscenza, con il quale la S.V. dovrà prendere contatti per la stipula di apposita convenzione, al cui perfezionamento resta subordinato l'avvio dei lavori.

Qualora se ne ravvisi la necessità, si potrà procedere all'esecuzioni di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A.. Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. – STO di Brindisi, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente.

Premesso quanto sopra, questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi e nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate.”

- **Arpa Puglia- Dipartimento Prov.le di Brindisi, prot. n. 73313 del 08/10/2024:**

“Si conferma il parere Arpa Puglia prot. n. 69593 del 24.09.2024, già in precedenza acquisito da parte di Codesta Autorità.”

In precedenza prot. n. 69593 del 24/09/2024:

“essendo concluso il procedimento di compatibilità ambientale e non ravvisando ulteriori profili di competenza da parte di ARPA Puglia, si ritiene ridondante la partecipazione di questa Agenzia alla procedura di Autorizzazione Unica.”

- **Arpa Puglia- Dipartimento Prov.le di Lecce, prot. n. 73514 del 08/10/2024;**

“si evidenzia come la scrivente Agenzia abbia già espresso parere nell'ambito del concluso procedimento

ambientale con l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale. Non ravvisando ulteriori profili di competenza nel procedimento di Autorizzazione Unica in corso di svolgimento, questa Agenzia non parteciperà ai lavori della Conferenza di Servizi.”

• **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, prot. n. 26623 del 05/09/2024:**

“Con la presente, pertanto, si comunica per quanto di competenza, la fattibilità dell'intervento proposto a condizione che, per le interferenze di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

Tale autorizzazione sarà subordinata all'accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito “Disciplinare” di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo.”

• **ENAC – AOT, prot. n. 82609-P del 06/06/2024:**

“...Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.”

• **ENAC – AOT, prot. n. 16616-p del 09/02/2023:**

“si comunica che: - l'ENAV con foglio ENAV\U\0002526\09-01- 2023\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-ROT-09/01/2023-0002043-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; - in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, il parco ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (di seguito RCEA) ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 6 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, vernicate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare dovrà essere installata sulla sommità della navicella una coppia di luci aeronautiche di media intensità di Tipo B, di colore rosso intermittenti, di cui una in st/ by in grado di accendersi automaticamente nel caso in cui la prima non dovesse funzionare. Dovranno inoltre essere installate luci alla quota intermedia della torre, del tipo a bassa intensità, intermittenti e di colore rosso, visibili per tutti i 360° di azimut. L'intermittenza delle luci di segnalazione di sommità ed intermedia dovrà essere contemporanea e sincronizzata tra le torri componenti il parco. Il sistema di segnalazione luminosa dovrà essere dotato di back-up in modo da garantirne il funzionamento anche in caso di interruzione dell'erogazione della corrente elettrica di rete. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi

del progetto: 1. coordinate geografiche sessuali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori; 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala); 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno); 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna. Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria. Si fa presente che anche i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse. Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante. Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredata con le predette prescrizioni.

- **Ferrovie del Sud Est, Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. n. 1092 del 19/09/2024:**

“Esaminati gli elaborati si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di massima con le prescrizioni di seguito riportate: • per la realizzazione dell'attraversamento elettrico interrato a MT previsto in prossimità del km 75+197 circa della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce, è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80; pertanto, occorrerà trasmettere la documentazione tecnico/amministrativa, secondo la modulistica presente sul sito istituzionale di FSE ed ottenibile al seguente link: <https://www.fseonline.it/s/gestoreinfrastruttura/autorizzazioni?language=it> Effettuato l'accesso, occorrerà scaricare la modulistica denominata “MODULO RICH. ATTRaversamenti - Linee elettriche e di telecomunicazione. • come da richiesta di Regione Puglia (rif. Protocollo N.0363905/2024 del 17/07/2024), dovrà essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione: o Schema di planimetria (Allegato 1); o Scheda di sintesi (Allegato 2). Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questo Gestore Infrastruttura solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica.”

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 237 del 17/06/2024:**

“Vi comunichiamo che sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”

- **TERNA S.p.A., prot. n. 45943 del 11/04/2025:**

“Vi comunichiamo che la documentazione progettuale da Voi trasmessa ci permette di affermare che le opere in oggetto non comportano interferenze con linee elettriche in cavo gestite dalla Scrivente Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale. Si evidenzia solo un attraversamento della vs linea in cavo con delle linee aeree a150 kV e per il quale vi alleghiamo alla presente stralcio planimetrico.”

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 674-P del 18/01/2023:**

“Pertutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico- culturali, valutate le criticità individuate e sopra riportate, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime il proprio: PARERE CONTRARIO ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di un impianto eolico composto da 6 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 36 MW, ubicato nel comune di Guagnano (LE) con relative opere di connessione

nei comuni di Salice Salentino (LE), Erchie (LE), Brindisi, San Pietro Vernotico (BR), Cellino San Marco (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR) e Grottaglie (TA), comprensivo di sistema di accumulo per una potenza di 18 MW nel Comune di Erchie (BR), proposto dalla Soc. Sorgenia Renewables S.r.l..”

- **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27/06/2023, trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, con nota prot. 10521 dell'11/07/2023:**

“DELIBERA di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico ubicato nel comune di Guagnano (LE), con relative opere di connessione e sistema di accumulo, della Sorgenia Renewables S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 75 del 24 ottobre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- La Sezione scrivente con nota prot. n. 89689 del 19/02/2025 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia (che riscontrava con nota acquisita al prot. 101706 del 25/02/2025) e con nota prot. n. 184348 dell'08/04/2025 trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Brindisi, Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR), Erchie (BR), Cellino San Marco (BR), Avetrana (TA), Grottaglie (TA), San Pietro Vernotico (BR), San Donaci (BR), Mesagne (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Sorgenia Libeccio S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale.
- La società con nota acquisita al prot. n. 304401 del 06/06/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale, trasmettendo copia delle pubblicazioni e con nota acquisita al prot. n. 361588 del 30/06/2025, riscontrava definitivamente tutte le osservazioni pervenute.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

la Sorgenia Libeccio s.r.l., con con note acquisite ai prot. 453083 e 453086 del 12/08/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, firmato digitalmente e depositato nella sezione C “Progetto Definitivo” del portale Sistema Puglia, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la ricadenza

dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato che "*le opere permanenti di progetto non ricadono in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.*".
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- impegno a presentare il piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha fornito evidenza della proposta di convenzione inoltrata al Comune di Guagnano e si è obbligata a riconoscere e corrispondere misure compensative ai comuni di Guagnano ed Erchie, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica". Detti impegni sono agli atti del procedimento e risultano prescrittivi per la piena efficacia del presente titolo autorizzativo.

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 427359 del 28/07/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poder concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto. Richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 01/09/2025 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della Sorgenia Libeccio s.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;

- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 469901 del 02/09/2025, trasmetteva all’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti l’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- il progetto definitivo, già caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetic, adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0268635_20250828, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell’informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Guagnano (LE) della potenza nominale prevista pari a 36,00 MWp in DC, integrato da un sistema di accumulo da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR) della potenza di 18 MW;
- cavotto interrato MT 30 kV per il trasporto della energia prodotta dall’impianto fino ad una Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV condivisa con un altro produttore;
- collegamento in antenna a 150 kV con l’ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di “Erchie”;
- ampliamento di cui al punto precedente, interno alla recinzione esistente e comprendente le necessarie opere elettromeccaniche in AT;

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili**Ing. Francesco Corvace****IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA****VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per

l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;

- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile ratione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso ratione temporis continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- La Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, con nota prot. 10521 dell’11/07/2023, acquisita in pari data al prot. n. 11119, comunicava che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Deliberazione emanata nella seduta del 27/06/2023 (ID VIP 7814) aveva espresso “...giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico ubicato nel comune di Guagnano (LE), con relative opere di connessione e sistema di accumulo, della Sorgenia Renewables s.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 75 del 24 Ottobre 2022, della Commissione tecnica PNRR PNIEC...”.

- In merito alle valutazioni paesaggistiche, la Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 506983 del 17/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 507530, confermava il proprio parere negativo espresso con nota prot. n. 324834 del 27/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 324883, evidenziando che qualora la scrivente Sezione avesse deciso di superare il parere paesaggistico, sarebbe stato necessario fornire valide ed opportune motivazioni, ulteriormente rafforzate per il carattere di vincolabilità.
- Questa Sezione con nota prot. n. 427359 del 28/07/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali. Nella stessa nota con riferimento al parere della competente articolazione regionale osservava che la Commissione PNRR-PNIEC con Parere n. 75 del 24 ottobre 2022 ha:
 - a. confermato "l'assenza di particolari beni naturali e culturali quali ulivi monumentali all'interno e nei pressi dell'area di progetto";
 - b. rilevato "che il rischio archeologico relativo all'opera è generalmente di grado molto basso" e che "Per ogni punto di osservazione il Proponente ha verificato la presenza del cosiddetto "effetto selva", con il risultato che, a parte il sito archeologico "Li Castelli" dove l'impatto è contenuto, non ci sono posizioni nelle quali infatti una pluralità di aerogeneratori sono osservabili in sovrapposizione prospettica ingombrando il campo visivo dell'osservatore";
 - c. rilevato che "le aree interessate dall'impianto eolico, dalla stazione di Utenza e dalla stazione RTN non risultano ricadere in aree sottoposte a vincoli paesaggistici";
 - d. valutato che il parco eolico non è collocato né nelle aree NO-FER delimitate dalla regione Puglia né nelle aree protette;
 - e. evidenziato che "le aree strettamente occupate dall'intervento non risultano oggetto di provvedimenti di tutela diretta o indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004, sia vigenti che in itinere" e che "gli aerogeneratori e i cavidotti non interferiscono direttamente, nel loro sedime, alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico";
 - f. rilevato che ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-quater) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;
 - g. rilevato che l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.
- Il Sistema di Accumulo avrà una potenza nominale di 18 MW con DC Usable capacity di 18 MWh. Opererà in generale come sistema integrato all'impianto eolico e risulterà collegato in parallelo allo stesso sulle Sbarre in M.T. nella SSEU in corrispondenza di un apposito Punto di Connessione Comune (PCC). Il Sistema permetterà di accumulare la parte di energia prodotta dall'impianto eolico e non dispacciata in rete e rilasciarla in orari in cui l'impianto eolico non è in produzione o ha una produzione limitata. Il titolo autorizzativo finale a valle del presente procedimento autorizzativo si riferirà a tale Sistema di Accumulo in quanto parte integrante e sostanziale del parco eolico e al suo servizio quale opera connessa, tale da giustificare l'unificazione dell'iter autorizzativo ai due distinti oggetti (parco eolico e accumulatore).

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente

della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO

l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Sorgenia Libeccio s.r.l.** in data 01/09/2025 e tutt'ora in fase di iscrizione al repertorio.

FATTI SALVI

gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Sorgenia Libeccio s.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come emerge dal verbale della Conferenza di Servizi del 17/10/2024 in cui la società ha acconsentito a riconoscere misure compensative da suddividere secondo criteri di proporzionalità tra tutti i comuni interessati dal progetto.

Detto impegno, anche nelle more della formalizzazione con gli enti beneficiari interessati, resta agli atti del procedimento ed è da intendersi vincolante ai fini della piena efficacia del presente atto autorizzativo.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 427359 del 28/07/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dalla E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Sorgenia Libeccio s.r.l.** (C.F. e P. Iva 12804430960) con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Guagnano (LE) della potenza nominale prevista pari a 36,00 MWp in DC, integrato da un sistema di accumulo da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR) della potenza di 18 MW;
- cavidotto interrato MT 30 kV per il trasporto della energia prodotta dall'impianto fino ad una Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV condivisa con un altro produttore;

- collegamento in antenna a 150 kV con l'ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di "Erchie";
- ampliamento di cui al punto precedente, interno alla recinzione esistente e comprendente le necessarie opere elettromeccaniche in AT;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Sorgenia Libeccio s.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 427359 del 28/07/2025

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del

D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini

della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 43 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia e al:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizi territoriale di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - alla Provincia di Lecce;
 - alla Provincia di Brindisi;
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Ministero della Difesa Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea;
 - al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia";
 - ad ANAS S.p.a.;
 - ad AQP S.p.A.;

- ad ENAC – AOT;
- a Ferrovie del Sud Est, Gruppo Ferrovie dello Stato;
- a Snam Rete Gas S.p.A.;
- al Comune di Guagnano (LE);
- al Comune di Brindisi;
- al Comune di San Pancrazio Salentino (BR);
- al Comune di Erchie (BR);
- al Comune di Cellino San Marco (BR);
- al Comune di Avetrana (TA);
- al Comune di Grottaglie (TA);
- al Comune di San Pietro Vernotico (BR);
- al Comune di San Donaci (BR);
- al Comune di Mesagne (BR);
- al Comune di Francavilla Fontana (BR);
- al Comune di Oria (BR);
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.
- alla Sorgenia Libeccio s.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace